



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

**Ordinanza N.**

**44**

**Data di registrazione**

**18/05/2023**

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ART. 54 CO. 4 DEL D.LGS. 267/2000 - APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI LUGLIO AGOSTO 2023

**AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE**

## **IL SINDACO**

**VISTO** il D. Lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4 per il quale il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTE** le raccomandazioni in materia di prevenzione degli incendi boschivi che ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri invia a tutti gli enti in occasione della campagna estiva antincendio;

**VISTE** le raccomandazioni dell'Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Lucca relativamente alla prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie pervenute con nota del 19.04.2023, n.21417, registrata al protocollo del comune di Pietrasanta al n. 25489/2023 del 19.04.2023;

**VISTO** il periodo a rischio di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b) della legge forestale, definito dal Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n.48/R dell'8 agosto 2003) tra il 1 luglio e il 31 agosto di ogni anno;

**VISTO** il D. Lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che

- all'art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile
- all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- all'art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

**VISTA** la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii.

**VISTA** la "Legge forestale della Toscana", legge regionale n. 39 del 21 marzo 2000 e il Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n.48/R dell'8 agosto 2003) e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D. Lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

**VISTO** il piano regionale antincendi boschivi “Piano AIB 2023-2025” approvato con Delibera Giunta Regionale Toscana n. 187 del 27/02/2023 e pubblicato sul Supplemento n. 43 al BURT del 08/03/2023, parte Seconda n.10;

**DATO ATTO** che sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito nel Piano AIB, il periodo a rischio può essere modificato anche per singolo comune con atto del dirigente della competente struttura regionale, dandone comunicazione ai comuni interessati;

**CONSTATATO** che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

**CONSIDERATO** che i regolamenti di Polizia Rurale e di Polizia Urbana del Comune di Pietrasanta, attualmente vigenti, prevedono azioni per prevenire e ridurre il rischio di incendi boschivi;

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi dell’art. 66 del Regolamento forestale della Toscana, nel periodo a rischio di incendio boschivo tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietate altresì:

- l'accensione di fuochi e di carbonaie;
- l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili
- l’abbandono, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione.

**DATO ATTO CHE** l’accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio è consentita esclusivamente:

- per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze;
- nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Regolamento forestale

Vista la legge 241/1990

Visto il Dlgs 50/2016

Visto lo Statuto comunale;

per quanto sopra motivato e ai sensi dell'art. 54 Tuel al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli derivanti dall'accensione di incendi

## **ORDINA**

per il periodo a rischio di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b) della legge forestale, definito dal Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n.48/R dell’8 agosto 2003) tra il 1 luglio e il 31 agosto:

ai proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo:

1. dei **terreni agricoli e colture arboree in coltivazione** di realizzare i seguenti interventi:

- lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo;



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

- ripulitura della vegetazione arbustiva;
- mantenimento di discontinuità orizzontale tra le chiome degli alberi;
- in presenza di coltura cerealicola, foraggera o di una coltura agraria a seminativo la creazione di fasce di sicurezza per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri lavorate e senza copertura vegetale e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
- in presenza di una coltura agraria quali oliveti, vigneti, frutteti o similari, la regolare coltivazione della stessa;

2. **dei terreni agricoli e di colture arboree in stato di abbandono** di realizzare i seguenti interventi:

- lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo;
- mantenimento di discontinuità orizzontale e verticale delle chiome di alberi e arbusti;
- eliminazione del materiale secco e del materiale di risulta;

3. **di aree boscate e aree rurali (L. R. 39/2000; L. R. 65/2014) confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, linee ferroviarie** di provvedere, a proprie spese, a realizzare interventi a carico della vegetazione arborea ed arbustiva per mantenere la discontinuità orizzontale e verticale delle chiome di alberi e arbusti, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale, dalla Legge Forestale della Toscana (L.R.39/2000 e ss.mm.ii.) e dal Piano Antincendi Boschivi in corso di validità;

4. **di Attività turistiche e ricettive (campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi)**, - di assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.

## **ORDINA** altresì

**il divieto per chiunque, nel territorio comunale**, di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti" dotati di fiamme libere nonché altri articoli pirotecnici, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco.

## **INVITA**

i cittadini a collaborare nelle attività di segnalazione di situazioni di pericolo al numero telefonico unico per le emergenze "Nue" 112;

## **AVVERTE CHE**

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Municipale del Comune di Pietrasanta nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge;



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Per le trasgressioni del divieto di accensione fuochi si applicano le sanzioni previste dall'art. 10, c. 6 Legge n. 353 del 21/11/2000 e ss.mm.ii;

## DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento per quanto di competenza, a:

- Comando della Polizia Municipale del Comune di Pietrasanta;
- alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri del Comune di Pietrasanta;
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Pietrasanta;
- Commissariato di Polizia di Stato di Forte dei Marmi;
- Guardia di Finanza Comando Provinciale di Lucca;
- ANAS Struttura territoriale Toscana;
- Direzione viabilità Provincia di Lucca;
- RFI Rete Ferroviaria Italiana;
- Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord;
- Unione di Comuni Media Valle del Serchio

per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Toscana
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lucca;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lucca;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Lucca;
- Gruppo dei Carabinieri Forestali di Lucca;

## INFORMA che

- la presente Ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pietrasanta e sul sito internet istituzionale del Comune di Pietrasanta ed inviata ai mezzi di informazione tramite l'ufficio stampa comunale;
- avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente.

Il Sindaco  
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO / ArubaPEC  
S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)